

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto
2020, n. 25.

Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid-19. (20R00299) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto
2020, n. 26.

Regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I. o di II. grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno. (20R00300) *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2020, n. 27.

Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32 "Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente". (20R00301) *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2020, n. 28.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (20R00302) *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 29.

Covid-19 – Misure nell'ambito dell'assistenza scolastica. (20R00303) *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 30.

Regolamento per le borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. (20R00304) *Pag.* 6


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 31.

Modifiche al regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia. (20R00305) *Pag.* 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2020, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litotidico, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016. (20R00306) *Pag.* 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2020, n. 126/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.). (20R00307).....

Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre
2020, n. 0129/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER). (20R00308)..

Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre
2020, n. 138/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con DPRg. 92/2019. (20R00309).....

Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre
2020, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01. (20R00310).....

Pag. 20



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2020, n. 25.

Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid-19.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/Sez. Gen. del 6 agosto 2020).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 luglio 2020, n. 553;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale, di cui all'art. 1, comma 19, della stessa legge provinciale, disposta per dieci giorni dal Presidente della provincia in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A di detta legge provinciale.

Art. 2.

Applicazione della sanzione amministrativa accessoria

1. La sanzione amministrativa accessoria si applica in osservanza dei seguenti principi:

a) principio di proporzionalità della sanzione amministrativa accessoria rispetto alla violazione commessa;

b) valutazione di particolari circostanze in cui è avvenuto l'illecito, come ad esempio la presenza di persone, ai quali deve essere riconosciuto il tempo necessario per lasciare il locale;

c) valutazione della gravità della violazione, che si desume:

1) dall'offensività della condotta ovvero dal pericolo conseguente all'illecito posto in essere dal trasgressore/dalla trasgreditrice;

2) dalla modalità di compimento dell'illecito e dai mezzi utilizzati dal trasgressore/dalla trasgreditrice;

3) dal comportamento posto in essere dal trasgressore/dalla trasgreditrice prima e dopo la contestazione dell'illecito, compresa l'eventuale reiterazione della medesima condotta già contestata in precedente occasione.

2. La sanzione amministrativa accessoria è comminata con ordinanza-ingiunzione dal Presidente della provincia o da organo da esso delegato ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 3.

*Chiusura provvisoria
e sanzione accessoria presofferta*

1. Qualora l'organo accertatore all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

2. Ai fini del riconoscimento dell'adempimento della chiusura provvisoria ai sensi delle disposizioni statali e dello scomputo dalla sanzione accessoria definitiva erogata, è necessaria la conferma di tale adempimento da parte dell'organo accertatore.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai fatti commessi dopo l'8 maggio 2020.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 agosto 2020

Il Vicepresidente della Provincia: SCHULER

(Omissis).

20R00299



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2020, n. 26.

Regolamento per le borse di studio ad alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I. o di II. grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/Sez. Gen. del 6 agosto 2020).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 luglio 2020, n. 560;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale a favore di alunni e alunne frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado o corsi di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi in Alto Adige, il loro ammontare, nonché i criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi, di seguito denominato corso di formazione professionale;

b) anno scolastico: l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di borsa di studio;

c) giornate scolastiche: giornate dell'anno scolastico;

d) convittori e convittrici: alunni o alunne di una scuola che durante l'anno scolastico alloggiano fuori famiglia per motivi di studio (in convitto, collegio e simili o in appartamenti privati a pagamento);

e) semiconvittori e semiconvittrici: alunni o alunne di una scuola che, durante l'anno scolastico, soddisfano per almeno tre giorni settimanali i seguenti requisiti (non può trattarsi di scuola a tempo pieno):

1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino alle ore 17,00 sotto sorveglianza pedagogica organizzata;

2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto;

3) partecipazione ad un'attività pedagogica organizzata d'insegnamento e di tempo libero.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di una borsa di studio gli alunni e le alunne che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritti ad una scuola in Alto Adige;

b) soddisfano tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.

Art. 4.

Requisito generale

1. Gli alunni e le alunne possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadini o cittadine di Stati membri dell'Unione europea, oppure

b) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva n. 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure

c) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano.

Art. 5.

Requisiti specifici

1. Per poter beneficiare di una borsa di studio gli alunni e le alunne devono impegnarsi a:

a) frequentare la scuola per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche;

b) essere convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvittrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* o *e)*, per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

Art. 6.


Situazione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della situazione economica del nucleo stesso, costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di inizio dell'anno scolastico.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.



Art. 7.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre borse di studio né con altri vantaggi economici concessi per lo stesso scopo da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un'ulteriore borsa di studio o altro vantaggio economico di cui al comma 1, l'alunno interessato/l'alunna interessata dovrà scegliere

il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio concesso.

Art. 8.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3 e ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:

	Höhe der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio	
FWL	für Heimschüler und Heimschülerinnen (Fixbeträge)	für Tagesheimschüler und Tagesheimschülerinnen (Maximalbeträge)
VSE	per convittori e convittrici (importi fissi)	per semiconvittori e semiconvittrici (importi massimi)
bis/fino a 1,00	3.200,00 Euro	2.240,00 Euro
von/da 1,01 bis/a 1,20	2.800,00 Euro	1.960,00 Euro
von/da 1,21 bis/a 1,45	2.400,00 Euro	1.680,00 Euro
von/da 1,46 bis/a 1,75	2.100,00 Euro	1.470,00 Euro
von/da 1,76 bis/a 2,15	1.800,00 Euro	1.260,00 Euro
von/da 2,16 bis/a 2,60	1.500,00 Euro	1.050,00 Euro
von/da 2,61 bis/a 3,20	1.400,00 Euro	980,00 Euro
von/da 3,21 bis/a 3,60	1.300,00 Euro	910,00 Euro
von/da 3,61 bis/a 4,00	1.200,00 Euro	840,00 Euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compreso il o la richiedente convittore o convittrice) che alloggia fuori famiglia per motivi di studio durante l'anno scolastico per il quale si richiede la borsa di studio, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

4. Qualora i costi effettivamente sostenuti dai semiconvittori/dalle semiconvittrici siano inferiori all'importo per gli stessi determinato ai sensi dei commi 2 e 3, viene assegnata una borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti.

5. L'ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento in caso di alunni e alunne che nell'anno scolastico svolgono un tirocinio di durata superiore alla metà del suddetto anno e per il quale ricevono un compenso dall'amministrazione provinciale.

Art. 9.

*Importo totale, assegnazione
e liquidazione*

1. La giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 8, comma 3), sono assegnati i seguenti punti - fino a un massimo di 60:

VSE			punti
0,00	fino a	1,00	= 60
1,01	fino a	1,50	= 50
1,51	fino a	2,00	= 40
2,01	fino a	2,50	= 30
2,51	fino a	3,00	= 20
3,01	fino a	3,50	= 10
3,51	fino a	4,00	= 5
oltre 4,00			= 0



4. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza è data, nel seguente ordine, agli alunni/alle alunne:

- a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
- b) con un nucleo familiare di base col maggior numero di alunni/alunne o di studenti/studentesse che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;
- c) la cui domanda di borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente intestato all'alunno o all'alunna maggiorenne o, in caso di minori, al/alla legale rappresentante.

Art. 10.

Restituzione

1. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene accertata d'ufficio presso la scuola competente la frequenza di almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

2. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene inoltre verificato lo *status* di convivente/convivente o di semiconvittore/semiconvittore per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

3. Gli alunni e le alunne che non abbiano raggiunto la frequenza minima di cui al comma 1 o la permanenza minima fuori famiglia per motivi di studio di cui al comma 2 dovranno restituire per intero la borsa di studio assegnata.

4. Gli alunni e le alunne che non raggiungano la permanenza minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti motivi dovranno restituire all'amministrazione provinciale solo l'importo della borsa di studio corrispondente al periodo di mancata permanenza fuori famiglia per motivi di studio:

- a) malattia;
- b) cambio scuola, che rende inutile la permanenza fuori famiglia;
- c) solamente per alunni e alunne delle scuole secondarie di II grado o di un corso di formazione professionale: cambio da alunno o alunna ad apprendista.

5. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informa-

zioni dovute, il o la dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico.

Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno scolastico 2020-2021 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 agosto 2020

Il Vicepresidente della Provincia: SCHULER

(Omissis).

20R00300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2020, n. 27.

Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32 "Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Vista la deliberazione della giunta provinciale dell'11 agosto 2020, n. 589;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I primi due periodi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 12 dicembre 2019, n. 32 «Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente» sono abrogati.



Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia 12 dicembre 2019, n. 32 «Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente» è così sostituito:

«1. I sistemi per l'introduzione del foglio di servizio digitale di cui all'art. 5, comma 6, sono implementati a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della provincia relativo alla tenuta e alla compilazione del foglio di servizio e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.»

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 agosto 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

20R00301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2020, n. 28.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 agosto 2020, n. 594;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo; per domande presentate fino all'entrata in vigore del presente regolamento, le prestazioni sono concesse per un massimo di un mese. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo.»

2. Il comma 9 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. In deroga all'art. 32, comma 8, fino all'entrata in vigore del presente regolamento la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo può essere erogata nella misura massima di duecento ore mensili.»

3. Il comma 11 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 agosto 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

20R00302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 29.

Covid-19 – Misure nell'ambito dell'assistenza scolastica.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 10 settembre 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 agosto 2020, n. 634;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per gli alunni e le alunne cui è stata concessa e assegnata una borsa di studio per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 17 luglio 2019, n. 14, e del relativo bando di concorso, e che, a causa della sospensione delle attività didattiche per lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto interrompere, a decorrere dal 5 marzo 2020, la permanenza fuori famiglia per motivi di studio, si prescinde dal requisito dello *status* di convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvitttrici di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del suddetto decreto. Resta fermo il requisito della frequenza minima di cui al citato art. 5, comma 1, lettera a), che si intende soddisfatto anche attraverso la formazione a distanza.



2. Per gli alunni e le alunne di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 14/2019, limitatamente all'obbligo di restituzione della borsa di studio per mancato raggiungimento della permanenza minima fuori famiglia per motivi di studio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 settembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 30.

Regolamento per le borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 10 settembre 2020*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 agosto 2020, n. 628:

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale a favore di studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominati università, il loro ammontare, nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle borse di studio sono gli studenti e le studentesse che, per il conseguimento di un titolo o grado accademico, frequentano un'università e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8 ed eventualmente di cui all'art. 9.

Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Gli studenti e le studentesse che frequentano un'università in Provincia di Bolzano possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadini/cittadine di Stati membri dell'Unione europea, oppure

b) cittadini/cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, o che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva n. 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure

c) cittadini/cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in Provincia di Bolzano.

2. Tutti gli studenti e le studentesse che frequentano un'università fuori dalla Provincia di Bolzano possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, partecipare al concorso se, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno due anni in Provincia di Bolzano.

3. In caso di corsi di studio che prevedono la collaborazione tra diverse università (per esempio *double degree*, *joint degree*, Erasmus), trovano applicazione i requisiti di cui al comma 1, se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata in provincia di Bolzano, e quelli di cui al comma 2, se l'università sede amministrativa del corso di studio è situata fuori dalla provincia di Bolzano.


Art. 4.

Età

1. Possono beneficiare delle borse di studio coloro che non hanno superato i seguenti limiti di età al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della domanda:

a) 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5;

b) 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5.



Art. 5.

Corso di studio

1. Gli studenti e le studentesse devono essere in possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (*ex* diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato (ad es. diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio).

2. Al momento della presentazione della domanda, gli studenti e le studentesse devono essere regolarmente iscritti ad un'università per l'anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla seguente tabella nonché alla tabella A allegata al bando di concorso.

Zyklus/ ciclo	livello EQF/EQF Niveau	Ausbildungsart/tipo di formazione	ECTS (europäische Leistungspunkt e/crediti formativi europei)	Dauer/durata
I	6	- Bachelor/laurea - Akademisches Diplom 1. Ebene (AFAM)/ diploma accademico di I livello (AFAM)	180 bis 240 da 180 a 240	3 bis 4 Jahre/ da 3 a 4 anni 6 bis 8 Semester/ da 6 a 8 semestri
II	7	Weiterbildungsmaster/ master di I livello	60	1 Jahr/1 anno 2 Semester/2 semestri
		- Masterstudium/laurea magistrale, master - Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM)/ diploma accademico di II livello (AFAM)	60 bis 120 da 60 a 120	von 1 bis 2 Jahre/ da 1 a 2 anni 2 bis 4 Semester/ da 2 a 4 semestri
I+II	7	Einstufiges Masterstu- dium, Lehramtsstudium (alt), Diplomstudium/ laurea magistrale a ciclo unico	240 bis 360 da 240 a 360	4 bis 6 Jahre/da 4 a 6 anni 8 bis 12 Seme- ster/da 8 a 12 semestri

3. La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

4. Non possono beneficiare delle borse di studio gli studenti e le studentesse che:

a) sono iscritti all'università con riserva, sono in lista d'attesa per l'ammissione all'università o sono iscritti a singoli corsi universitari;

b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo;

c) dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;

d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.


5. In deroga alla lettera *b)* del comma 4, gli studenti e le studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l'ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato (*ex* diploma di maturità).

6. Gli studenti e le studentesse che frequentano un corso di studio di I o II ciclo a distanza (*e-learning*) e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento possono beneficiare di una borsa di studio nell'ammontare di cui all'art. 11.

Art. 6.

Durata del corso di studio

1. La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata normale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento di II ciclo (master di I livello),



al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri. In caso di passaggio ad un altro corso di studio, ai fini del calcolo della durata dello studio viene valutato il corso di studio attuale; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio.

2. Per i corsi di studio di durata normale almeno triennale è concessa un'ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri nei seguenti casi debitamente documentati:

a) malattia dello studente/della studentessa durante il corso di studio attuale, della durata di almeno cinque mesi consecutivi;

b) studente/studentessa con figli propri/figlie proprie minorenni a carico conviventi;

c) studente/studentessa con un'invalidità civile di almeno il 74% di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o affetto/affetta da cecità o sordità;

d) studente/studentessa che durante il periodo di studio ha prestato servizio militare o civile o ha svolto il noviziato;

e) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio dello studente/della studentessa o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

f) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare;

g) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che il beneficiario/la beneficiaria provi che l'assistenza non può essere garantita tramite terzi.

3. Per tutti i corsi di studio, anche se di durata normale inferiore ai tre anni (esclusi i master di I livello) è concessa un'ulteriore proroga di un anno o di due semestri nel caso, debitamente documentato, di impossibilità di sostenere gli esami previsti nel piano degli studi a causa di un'emergenza sanitaria.

4. Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

a) sette anni, oppure otto se è stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 3, nel caso di corsi di studio consecutivi;

b) otto anni, oppure nove se è stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 3, in caso di:

1) corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa un'ulteriore proroga ai sensi del comma 2;

2) frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale.

5. Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal percepimento, da parte dello studente/della studentessa, della borsa di studio in tali anni.

6. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell'eventuale cambio del corso di studio per i quali lo studente/la studentessa ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui lo studente/la studentessa ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all'art. 9.

7. Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l'aspettativa dall'università o se nel semestre/nell'anno in questione non era iscritto/iscritta ad un'università.

Art. 7.

Merito di studio


1. Per beneficiare di una borsa di studio, gli studenti e le studentesse devono avere conseguito il merito di studio minimo stabilito annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente il merito di studio minimo che deve essere conseguito nell'anno accademico per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio. In caso di mancato conseguimento del suddetto merito, l'importo della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

Art. 8.

Condizione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della situazione economica del nucleo stesso, costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche.



2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 9.

Borse di studio straordinarie

1. Gli studenti e le studentesse in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli da 2 a 6 e all'art. 8, ma che non hanno conseguito il merito di studio di cui all'art. 7, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio di durata almeno biennale, ad esclusione dei corsi di perfezionamento di II ciclo (master di I livello), e abbiano conseguito almeno il 40% del merito di studio minimo previsto nel bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato conseguimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi, debitamente documentati:

a) interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;

b) lo studente/la studentessa è genitore singolo, ossia non coniugato, non convivente oppure separato legalmente o divorziato, con figli/figlie a proprio carico conviventi di età inferiore ai sei anni alla data di presentazione della domanda;

c) lo studente/la studentessa ha un'invalidità civile di almeno il 74% di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o è affetto/affetta da cecità o sordità;

d) distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio dello studente/della studentessa o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

e) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare;

f) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che il beneficiario/la beneficiaria provi che l'assistenza non può essere garantita tramite terzi;

g) impossibilità di sostenere gli esami previsti nel piano degli studi a causa di un'emergenza sanitaria durante l'anno accademico precedente alla presentazione della domanda.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse, per lo stesso corso di studio, da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui a uno studente/una studentessa venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale gli/le è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, l'interessato/l'interessata deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus mundus);

b) le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali non rileva la situazione economica del beneficiario/della beneficiaria;

c) le provvidenze a favore di studenti e studentesse con disabilità;


d) le borse di studio straordinarie assegnate a causa di un'emergenza sanitaria.

Art. 11.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:



Art des Studiums tipologia di corso di studio	FWL VSE	Ausmaß der Studienbeihilfe ammontare della borsa di studio
ordentliches Studium corso di studio ordinario	bis/fino a 1,00	5.800,00 Euro
	von/da 1,01 bis/a 1,10	5.320,00 Euro
	von/da 1,11 bis/a 1,20	4.880,00 Euro
	von/da 1,21 bis/a 1,30	4.480,00 Euro
	von/da 1,31 bis/a 1,40	4.130,00 Euro
	von/da 1,41 bis/a 1,50	3.800,00 Euro
	von/da 1,51 bis/a 1,60	3.510,00 Euro
	von/da 1,61 bis/a 1,70	3.240,00 Euro
	von/da 1,71 bis/a 1,90	2.800,00 Euro
	von/da 1,91 bis/a 2,10	2.410,00 Euro
	von/da 2,11 bis/a 2,30	2.100,00 Euro
	von/da 2,31 bis/a 2,70	1.850,00 Euro
	von/da 2,71 bis/a 3,10	1.640,00 Euro
	von/da 3,11 bis/a 3,50	1.520,00 Euro
	von/da 3,51 bis/a 4,00	1.400,00 Euro
Fernstudium corso di studio a distanza	bis/fino a 4,00	510,00 Euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compreso il richiedente) che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per gli studenti/le studentesse con figli o figlie minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 6.900,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un corso a distanza.

5. L'ammontare delle borse di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studenti o studentesse che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra la località di residenza e la località sede dell'università.

6. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

a) se lo studente/la studentessa conclude gli studi tra il 1° dicembre dell'anno in cui presenta la domanda e il 31 marzo dell'anno successivo;

b) se il comune di residenza dello studente o della studentessa si trova a una distanza non superiore a 10 km dal comune in cui si trova l'università effettivamente frequentata.

7. Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito internet dell'ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.

8. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettera *a)*, la borsa di studio è concessa per l'intero anno accademico se, terminati gli studi nell'anno accademico in cui richiede la borsa di studio, lo studente/la studentessa intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

9. Per i cittadini o le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 5 e la riduzione di cui al comma 6, lettera *b)*, non si applicano, a condizione che nessun componente del nucleo familiare di base risieda in Italia.

10. Ove concorrano le condizioni di cui al comma 5 e al comma 6, lettera *a)*, oppure le condizioni di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50% ai sensi del comma 6, lettera *a)*, e, sull'importo risultante, ulteriore riduzione del 30% nel caso di cui al comma 5 o del 50% nel caso di cui al comma 6, lettera *b)*.

Art. 12.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

a) 0 punti per il merito di studio di cui all'art. 7;



b) 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;

c) 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;

d) 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad esclusione dei master di I livello) o di corsi di studio a ciclo unico I+II.

4. A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 11, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:

VSE			punti
0	fino a	1,00	60
1,01	fino a	1,50	50
1,51	fino a	2,00	40
2,01	fino a	2,50	30
2,51	fino a	3,00	20
3,01	fino a	3,50	10
3,51	fino a	4,00	5
oltre 4,00			0

5. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, agli studenti/alle studentesse:

a) che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;

b) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;

c) la cui domanda di borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente intestato allo studente/alla studentessa.

Art. 13.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, il o la dichiarante, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le

sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno accademico 2020-2021 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 settembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 settembre 2020, n. 31.

Modifiche al regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 10 settembre 2020*).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 settembre 2020, n. 659;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria, in attuazione dell'art. 37, comma 1 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", e successive modifiche.»



Art. 2.

Organi, domande e garanzie

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono così sostituiti:

«3. Sulle domande per debiti inferiori ad euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica.

4. Sulle domande per debiti di importo pari o superiore ad euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale.

5. Se l'ammontare del debito è uguale o superiore ad euro 10.000,00, la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è inserito il seguente comma 5-bis:

«5-bis. L'importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari ad euro 100,00.»

3. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:

«6. La rateazione è concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze.»

Art. 3.

Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione

1. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e successive modifiche, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle parole: «fino ad un anno».

Art. 4.

Decadenza dal beneficio

1. La rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituita: «Decadenza dal beneficio».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 settembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00305

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2020, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) che disciplina, tra gli altri, gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua mediante asporto di materiale litoide;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» emanato con proprio decreto n. 0196/Pres del 18 ottobre 2016;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 28 agosto 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2016

1. Dopo il comma 9, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0196/Pres. del 18 ottobre 2016 «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» è inserito il seguente:

«9-bis. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dai commi 8 e 9, il versamento della prima rata del canone demaniale pari al dieci per cento del valore del canone complessivo e il versamento della rata trimestrale del canone stesso, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. I versamenti dei canoni dovuti saranno effettuati, senza aggravio di interessi, con le modalità definite dall'Ente competente per corso d'acqua.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2020, n. 126/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015) ed in particolare l'art. 12, recante la sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (SviluppoImpresa FVG-Riforma delle politiche industriali);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015»;

Visti i successivi propri decreti 11 luglio 2017, n. 0160/Pres., 27 marzo 2018, n. 080/Pres., 21 dicembre 2018, n. 0241/Pres. e 26 giugno 2019, n. 0107/Pres., che hanno apportato modificazioni al citato proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di



cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015.)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1444;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015.)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015.)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regio-

nale n. 3/2015), in attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali n. 3/2020, n. 29/2018, n. 2/2012 e n. 3/2015).

Art. 2.

Modifica del titolo del DPR n. 82/2017

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 82/2017, le parole «, e per la stipula dei contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015», sono soppresse.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 1 del DPR n. 82/2017

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 2 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti pari alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda alla Regione di cui all'art. 17. Gli addetti sono espressi in ULA.»;

b) dopo la lettera s) è inserita la seguente:


«s-bis) lavoratori disoccupati: ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015, i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 17 del DPR n. 82/2017

1. Dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è aggiunta la seguente:

«f-bis) gli impegni di cui all'art. 20, sottoscritti dall'impresa beneficiaria.»



Art. 6.

Modifiche all'art. 19 del DPR n. 82/2017

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 3, sono inserite le seguenti:

«e-bis) domanda presentata da un'impresa, che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 20: punti 2;

e-ter) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di *smart working* ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b): punti 1;

e-quater) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c): punti 1;

e-quinquies) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di *welfare* aziendale ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d): punti 1.»;

b) al comma 7, le parole «e lo schema di contratto, di cui all'art. 20», sono soppresse.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 20 del DPR n. 82/2017

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Sottoscrizione di impegni*). — 1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 19, comma 3 lettere da e-bis) a e-quinquies), l'impresa beneficiaria sottoscrive, rispettivamente, l'impegno a:

a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, non inferiore al 35%, di personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa quali lavoratori disoccupati, o percettori di trattamenti di integrazione salariale;

b) avviare, qualora non già avviati, progetti strutturati di *Smart Working*, adottando modelli di lavoro che introducono flessibilità di luogo, orario e promuovendo la responsabilizzazione sui risultati;

c) avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile volti a ridurre l'impatto ambientale anche prodotto dai dipendenti durante gli spostamenti compresi quelli tra casa e luogo di lavoro quali esemplificativamente scelta di auto elettriche per la flotta aziendale, progetti per l'incentivazione dell'uso di biciclette e mezzi pubblici, progetti di *car pooling* che promuovano la condivisione del veicolo tra colleghi;

d) dotarsi di un piano di *welfare* aziendale per offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i seguenti servizi: buoni acquisto quali esemplificativamente, *voucher* per la spesa alimentare, buoni carburante; servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro quali esemplificativamente, accesso facilitato ai servizi per l'infanzia, nidi aziendali o interaziendali, *voucher*/accesso facilitato a servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, dopo scuola, centri estivi, servizi di istruzione quali esemplificativamente formazione professionale e personale del dipendente; assistenza sanitaria comportante esemplificativamente il rimborso spese sanitarie affrontate dal lavoratore, convenzioni con strutture e specialisti privati; previdenza complementare comportante esemplificativamente l'integrazione totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione; ricreazione quali esemplificativamente servizi legati allo sport, alla cura della persona, ai viaggi e alla cultura.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 21 del DPR n. 82/2017

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Concessione del contributo*). — 1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 19, comma 7, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 19, comma 7.

3. Qualora l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

4. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.».

Art. 9.

Modifica all'art. 22 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «La proroga concessa entro tale periodo massimo non comporta la necessità di apportare modifiche al contratto stipulato.» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 24 del DPR n. 82/2017

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «e ai soggetti firmatari del contratto di insediamento», sono soppresse;

b) al comma 3, le parole «contraente» e le parole «e al contratto stipulato», sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 25 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, dopo le parole: «articoli 21 e 24» sono aggiunte le seguenti: «; nei casi di cui agli articoli 10, comma 6, lettera b) e 11, comma 5, lettera b) il progetto si intende concluso alla scadenza dei termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 6, lettera c) e 11, comma 5, lettera c)».

Art. 12.

Modifiche all'art. 32 del DPR n. 82/2017


1. All'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 19, comma 7, il servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 19, comma 7, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, lettera d)».



Art. 13.

Modifiche all'art. 33 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e), le parole «e risultante dal contratto di insediamento di cui art. 20», sono soppresse;
- b) alla lettera f), le parole «ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'art. 31», sono soppresse;
- c) la lettera l) è abrogata.

Art. 14.

Sostituzione dell'allegato 5 «Percentuali di aiuto concedibili» del DPR n. 82/2017

1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2020, n. **0129/Pres.**

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 21 ottobre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 23 (Installazione e adeguamento ascensori) della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi;

Atteso che il sopra indicato art. 23 della legge regionale n. 1/2016 dispone espressamente che per dare attuazione alla finalità deve essere approvato apposito regolamento nel quale sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero di persone disabili e di persone anziane ivi residenti anagraficamente;

Visto il testo del «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1449 del 25 settembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).


Art. 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), stabilisce le misure, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

Art. 2.
Iniziativa finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative da realizzare su parti comuni o spazi connessi al condominio al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ossia di migliorare la possibilità, di accedere agli spazi che servono o connettono funzionalmente le unità immobiliari a destinazione residenziale nonché di raggiungere le singole unità immobiliari:

- a) installazione di ascensori;
- b) adeguamento di ascensori già esistenti.



2. Destinatari dei contributi sono i condomini, con più di tre livelli fuori terra calcolati a partire dal piano più basso dell'edificio, composti da almeno due unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale di proprietà di almeno due diversi soggetti privati.

3. Per livelli si intendono i piani del condominio abitabili o utilizzabili anche parzialmente e gli eventuali interrati o porticati di pertinenza, in osservanza delle prescrizioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 maggio 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera *a*) devono essere realizzate, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), su edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989.

5. Le iniziative di cui al comma 1, lettera *b*) devono essere realizzate su edifici esistenti e per interventi di adeguamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m*) del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.

6. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere obbligatorie ai sensi della legge n. 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.

7. Il condominio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 3, non deve aver beneficiato nei dieci anni precedenti la domanda di contributo di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per le medesime finalità.

Art. 3. *Caratteristiche delle iniziative e della spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva alla presentazione della domanda.

2. Sono ammesse a finanziamento, oltre alla spesa per la cabina e per le apparecchiature, le spese sostenute, comprensive dell'IVA indebitabile, per le opere necessarie all'adeguamento dei vani scale relativi quali: scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa. Sono altresì ammissibili anche le spese per l'eventuale contestuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici necessarie al raggiungimento e utilizzo dell'ascensore. Sono altresì ammesse le spese relative a competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per un importo non superiore a 4.000,00 euro.

3. È ammissibile ad agevolazione la spesa determinata ai sensi del comma 2 al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

Art. 4. *Forma dell'incentivo e beneficiari*

1. L'incentivo consiste in contributi in conto capitale da erogare a fronte della spesa sostenuta dal condominio, affinché sia ripartito tra i proprietari delle unità immobiliari servite, determinato nel modo seguente:

a) per l'iniziativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00;

b) per l'iniziativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 100.000,00;

c) per l'iniziativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 50.000,00;

d) per l'iniziativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00.

2. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

Art. 5. *Procedimento contributivo*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016.

2. Il bando è emanato con decreto del direttore centrale competente in materia di politiche abitative entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piano annuale indicato al comma 1 ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

3. Le domande ammissibili sono inserite in graduatoria previa valutazione comparata sulla base dei parametri oggettivi e delle priorità di cui all'art. 6.

4. La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche abitative, rimane in vigore per due anni dalla sua approvazione ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Qualora ad avvenuto finanziamento delle domande inserite utilmente in graduatoria le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in graduatoria e può essere finanziata con eventuali minori spese riferite alle domande collocate in posizione utile ovvero con eventuali ulteriori stanziamenti a ciò assegnati dalla Giunta regionale con il Piano annuale.

6. Ad avvenuto scorrimento e integrale finanziamento delle domande inserite in graduatoria, eventuali risorse che si rendessero disponibili nell'anno possono essere destinate all'emanazione di nuovi bandi.

7. Il bando deve indicare in particolare:

a) il termine perentorio per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso;

b) la modalità di presentazione delle domande e le condizioni di loro ammissibilità;

c) le iniziative ammissibili a finanziamento di cui all'art. 2, comma 1;

d) le caratteristiche dell'edificio in osservanza dell'art. 2, commi 2, 4 e 5 con le specifiche di valutazione richiamate nell'art. 4, comma 1 e la condizione di cui all'art. 2, comma 7;

e) i criteri e le priorità di valutazione delle domande di cui all'art. 6;


f) i termini perentori per la presentazione della domanda e i termini perentori, prorogabili per una sola volta per un periodo non superiore ai giorni in essi rispettivamente previsti, per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione, determinazione ed erogazione dei contributi.

Art. 6. *Criteri di valutazione, priorità e punteggi*

1. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui all'art. 5, comma 3, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di cui alle tabelle riportate nell'allegato A al presente regolamento, tenendo conto, per ciascun condominio:

a) del numero dei livelli;

b) del numero delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);



c) del numero delle persone anziane che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono accertate con riferimento alla data di presentazione della domanda e le persone di cui alle lettere b) e c) devono altresì, sempre a tale data, avere dimora abituale con residenza anagrafica nelle unità immobiliari del condominio stesso.

3. A parità di punteggio la priorità in graduatoria viene assegnata alla domanda del condominio con maggior numero di livelli, in caso di ulteriore parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta secondo le indicazioni contenute nel bando e in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione dall'amministratore del condominio ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato.

2. La domanda è presentata prima dell'inizio dei lavori.

3. La domanda contiene, in particolare:

a) il nominativo del richiedente con l'indicazione del titolo di cui al comma 1;

b) la localizzazione dell'iniziativa;

c) la tipologia dell'iniziativa con riferimento all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

d) il numero delle unità immobiliari aventi destinazione residenziale e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi e le priorità indicati all'art. 6;

e) l'avvenuta approvazione condominiale alla realizzazione dell'intervento;

f) l'indicazione della spesa complessiva stimata;

g) l'importo del contributo richiesto.

4. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa.

5. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 8.

Documenti per la concessione, determinazione ed erogazione del contributo

1. La concessione, o il diniego e conseguente archiviazione, deve comunque intervenire entro centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Tale termine è sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000 in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva.

2. La Regione entro trenta giorni dall'ammissione a finanziamento delle domande invia ai richiedenti la richiesta di presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo con indicazione della documentazione necessaria per la determinazione ed erogazione del contributo.

3. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il progetto completo di preventivo di spesa e comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritto da un tecnico abilitato elaborato in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori).

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 1/2016 il contributo può essere erogato in via anticipata, anche per il complessivo importo concesso, su presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi; l'eventuale somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui al comma 5.

5. Ai fini della determinazione ed erogazione dei contributi i richiedenti devono presentare, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo:

a) comunicazione di inizio lavori e di fine lavori;

b) dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art. 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 ovvero il certificato di avvenuto collaudo ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) con eventuale verbale ispettivo a seguito di verifica straordinaria;

c) comunicazione di messa in esercizio dell'impianto in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

d) documentazione attestante la spesa, ammissibile ai sensi dell'art. 3, sostenuta per la realizzazione dell'intervento rimasta a carico al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

6. La scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 5, eventualmente prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ai giorni in essi rispettivamente previsti, senza la presentazione della documentazione richiesta comporta l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo con obbligo di restituzione della quota di contributo eventualmente percepita e non spettante maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero a tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data dell'erogazione sino alla data della effettiva restituzione come previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

7. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono la concessione o la determinazione del contributo, ai richiedenti è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. La mancata presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti ovvero la loro incompletezza o insufficienza comporta il diniego con conseguente archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo già concesso con obbligo di restituzione dell'eventuale quota del contributo erogata maggiorata degli interessi calcolati con le modalità indicate al comma 6.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 la Regione in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie


1. In sede di prima applicazione il bando di cui all'art. 5, comma 2, è emanato anche oltre il termine ivi previsto.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

20R00308



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2020, n. 138/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con DPR n. 92/2019.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed in particolare l'articolo 10;

Visto il regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con proprio decreto 4 giugno 2019, n. 092/Pres.;

Richiamati gli articoli 77, comma 10, e 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con D.P.Reg. n. 92/2019» e ritenuto di emanarlo;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1506 del 9 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con D.P.Reg.

92/2019», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con D.P.Reg. n. 92/2019.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. n. 92/2019)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)), le parole «, compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del D.P.Reg. n. 92/2019)

1. Al punto 2 della tabella di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)), le parole «commissari di gara(*)» sono soppresse.


Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00309



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2020, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede che le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) che prevede la definizione, con regolamento, dei criteri e delle modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1453;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01. (Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di colti-



vazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *i*) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «Ai sensi dell'art. 37, comma 5 della legge regionale n. 11/2015, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto dall'art. 37, comma 5 della legge regionale n. 11/2015»;

b) al comma 2 le parole: «, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse;

c) al comma 4 le parole: «di centottanta giorni» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

e) al comma 6 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20R00310

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-01) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 1 0 2 *

€ 2,00

